



Comune di Vietri sul Mare
Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE N°: 503/2022

N. Protocollo: 7166/2022 del 17/05/2022

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI

Oggetto: ORDINANZA DI ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco

IL SINDACO

Visto che risulta diffusa la consuetudine di celebrare manifestazioni, soprattutto banchetti privati (patrimoni e ricorrenze varie) nelle strutture adibite a ristorazione, sia in area privata che pubblica, con l'accensione di fuochi d'artificio, il tutto anche in orari notturni in cui è d'obbligo la quiete;

Ritenuto che il fenomeno dei fuochi d'artificio rappresenta un sicuro condizionamento per la qualità della vita degli abitanti e determina e turba gravemente il riposo e la tranquillità dei cittadini e degli ospiti, incidendo altresì sulla sicurezza e sulla quiete degli stessi, oltre che degli animali;

Considerato altresì che tale attività è causa di disagio soprattutto per l'uso spesso incontrollato di tali artifici senza l'adozione di idonee precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente:

Tenuto conto che il rumore nonché gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, determinano, qualora non rispettosi dei limiti e delle prescrizioni imposte dalle norme di legge vigenti, una lesione della qualità della vita di tutti i cittadini ed in particolare creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane ed ammalate, reazioni di disagio psichico e fisico, ed in genere conseguenze negative che si possono determinare, non solo verso persone, ma anche a carico degli animali domestici in quanto il fragore dei botti e la intensità del rumore oltre che generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così a rischio di smarrimento;

Preso atto delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico e al disturbo della quiete e del riposo delle persone che si accentuano maggiormente durante la stagione estiva anche per la frequenza ed intensità degli spari;

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi ed attività, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

Rilevata altresì la necessità di limitare il più possibile i rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e le piazze ubicate al ridosso dei centri urbani e necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell'anno;

Dato atto che per incolumità pubblica si intende, non solo l'integrità fisica, ma anche psichica della popolazione per Sicurezza Urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste in essere, finalizzate alla difesa del cittadino nell'ambiente delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile ed al fine di migliorare le condizioni di convivenza civile e la coesione sociale;

VISTA la circolare 11/01/2001 n. 559 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

VISTI gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 659 del c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

VISTA la legge 24/11/1981 n. 689:

VISTO il DPR 447/1995;

VISTA la legge 24/01/2008 n. 125:

VISTA la legge 15/07/2009 n. 94:

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, intesa come integrità psico-fisica della popolazione nonché per la Sicurezza Urbana finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale

IL DIVIETO

di accensione di fuochi d'artificio e simili, sia liberi che soggetti ad autorizzazione su tutto il territorio comunale

AVVERTE

Che l'inosservanza ai divieti di cui sopra del presente provvedimento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da 25,00 a 500.00), fatta salva ove il fatto assuma rilievo penale la denuncia all'autorità giudiziaria.

DISPONE

- che l'uso di **prodotti pirotecnici** presenti sul mercato, sia consentito nel rispetto delle norme vigenti **dalle ore 9,00 alle ore 23,00, solo** previa richiesta preventiva al Comune che provvederà ad autorizzare le istanze pervenute entro i **3 gg** dall'evento per il solo utilizzo di prodotti che **consentano semplici giochi di luci e di colori e non effetti rumorosi**;
- che la richiesta autorizzatoria dovrà essere presentata al **Comando di Polizia Locale** del Comune di Vietri sul Mare dal gestore dell'attività presso la quale si procederà allo sparo e/o utilizzo di prodotti pirotecnici lo spazio ove si procederà all'accensione e la titolarità del detto spazio, in uno al titolare della licenza per accensione e sparo di fuochi che indicherà la stessa con relativa copertura;
- che i predetti soggetti saranno in ogni caso obbligati in solido nel caso di

inadempienza alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, da accertare entro le 24 successive, e saranno tenuti alla pulizia di tutte le aree circostanti interessate, sia pubbliche che private;

- che in attuazione dell'art. 9 comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 sarà sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora, vengano contestate tre violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza;

COMUNICA

La presente Ordinanza viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito interna ufficiale del Comune di Vietri sul Mare ed affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che si dovrà dare opportuna diffusione alla cittadinanza;

TRASMETTE

copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Salerno, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, del D.LGS, 18 agosto 2000. n.267:

nonché per l'attività di vigilanza controllo:

- Ø alla Polizia Municipale;
- Ø alla Stazione dei Carabinieri;
- Ø ai Vigili del Fuoco;
- Ø alla Guardia di Finanza;
- Ø alle attività commerciali interessate;

COMUNICA

- che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse, potrà proporre, in primis ricorso gerarchico al Prefetto di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune, ovvero ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni della notificazione o della piena conoscenza dello stesso, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica o della piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Vietri sul Mare, 17/05/2022

Il Sindaco

GIOVANNI DE SIMONE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)